

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REG. UE 1169/2011 SULL'ETICHETTATURA

Il 9 maggio u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 231 del 15 dicembre 2017 che abroga il Decreto Legislativo n° 109 del 27 gennaio 1992, precedente caposaldo della normativa nazionale sull'etichettatura, ed adegua la legislazione nazionale al dettato del Reg. UE n° 1169/2011 in materia di informazioni al consumatore, definendone anche le sanzioni.

Il decreto infatti si divide in due parti: una prima parte che riporta le disposizioni sanzionatorie ed una seconda parte che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

Per quanto riguarda gli importi dalle varie disposizioni sanzionatorie si rimanda al testo completo del nuovo decreto scaricabile all'indirizzo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/8/18G00023/sg>

L'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011 riguarda i seguenti aspetti: l'indicazione del lotto di produzione, le disposizioni per la vendita tramite distributori automatici, la vendita di prodotti sfusi quindi non preimballati e la vendita di prodotti non destinati immediatamente al consumatore.

Indicazione del lotto.

Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea e la sua indicazione è obbligatoria.

L'indicazione del lotto deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile, indelebile e preceduta dalla lettera L, salvo nel caso in cui sia riportata in modo da essere distinta dalle altre indicazioni di etichettatura. Per quanto riguarda i prodotti alimentari preimballati, l'indicazione del lotto deve essere apposta sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta sopra apposta. Per i prodotti alimentari non preimballati, invece, l'indicazione deve essere visibile sull'imballaggio, sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

L'indicazione del lotto non è richiesta:

- quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
- per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
- per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
 1. venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
 2. avviati verso organizzazioni di produttori;
 3. raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- per i prodotti alimentari sfusi non preimballati
- per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cmq

L'omissione dell'indicazione del lotto comporta all'operatore del settore alimentare una sanzione pecuniaria compresa fra 3.000,00 e 24.000,00 €. Se invece il lotto viene indicato con modalità differenti rispetto a quelle previste, la sanzione viene ridotta ad un pagamento compreso fra 1.000,00 e 8.000,00 €.

Distributori automatici

Nel caso di distribuzione di alimenti sfusi non preimballati e messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sul distributore stesso, e per ciascun prodotto, in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili, le seguenti indicazioni:

- la denominazione dell'alimento
- l'elenco degli ingredienti
- gli eventuali allergeni
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Nel caso in cui non vengano indicate tali indicazioni o vengano indicate in una lingua diversa da quella italiana, l'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa fra 1.000,00 e 8.000,00 €. Molto più grave risulta essere la mancata indicazione delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze ed infatti tale omissione viene sanzionata con un pagamento compreso fra 5.000,00 e 40.000,00 €

Vendita di prodotti sfusi

I prodotti alimentari venduti senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati per la vendita diretta e i prodotti venduti previo frazionamento, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o di un altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione dell'alimento
- l'elenco degli ingredienti con evidenza degli allergeni
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati
- la designazione "decongelato"

L'operatore del settore che viola le disposizioni in materia di vendita di prodotti non preimballati è sanzionato con un pagamento compreso fra 1.000,00 e 8.000,00 €. La mancata indicazione di potenziali allergeni comporta un aumento della sanzione, arrivando ad un importo compreso fra 3.000,00 e 24.000,00 €. Quando tale indicazione è presente, ma con modalità non previste dal regolamento, la sanzione si riduce ad una somma compresa fra 1.000,00 e 8.000,00 €. Se la violazione riguarda solo aspetti formali oppure l'omissione delle indicazioni obbligatorie avviene precedentemente la vendita, la somma della sanzione risulta compresa fra 500,00 e 4.000,00 €.

Prodotti non destinati al consumatore

I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi, agli artigiani per i loro usi professionali ed i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare:

- la denominazione dell'alimento
- gli eventuali allergeni
- la quantità netta dell'alimento
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare
- l'indicazione del lotto di appartenenza.

Tali indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente, sulla confezione, su un'etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.

Eventuali violazioni vengono sanzionate con il pagamento di una somma compresa fra 500,00 e 4.000,00 €.

Esaurimento delle scorte

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del decreto in difformità dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.